

## **TI\_GERICHTE 15.2004.173 vom 17. Dezember 2004**

TI Tribunale d'appello, 2004-12-17, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_15.2004.173](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2004.173)

FR: TI\_GERICHTE 15.2004.173 du 17 décembre 2004

IT: TI\_GERICHTE 15.2004.173 del 17 dicembre 2004

### **Regeste**

sequestro. Avviso al terzo comproprietario. Nullità notifica

### **Volltext**

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 17.12.2004  
15.2004.173

sequestro. Avviso al terzo comproprietario. Nullità notifica

Incarto n. 15.2004.173 Lugano 17 dicembre 2004 CJ/sc/fb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza composta dei giudici: Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser segretario: Jaques statuendo sul ricorso 20 agosto 2004 di RI 1 (D) contro l'operato dell'CO 1 e meglio contro le modalità di notifica dell'avviso 4 agosto 2004 relativo al sequestro n° \_\_\_\_\_ decretato dal Pretore \_\_\_\_\_ nei confronti del debitore \_\_\_\_\_, padre della ricorrente, su istanza di PI 1 (D) rappr. dall' RA 1 viste le osservazioni 8 ottobre 2004 della PI 1 e 11 ottobre 2004 dell'CO 1; esaminati atti e documenti; ritenuto in fatto e considerato in diritto: 1. Con scritto 20 agosto 2004, poi tradotto in italiano il 18 settembre 2004, la ricorrente ha interposto opposizione ("Einspruch") contro il sequestro 4 agosto 2004 di diversi fondi intestati a suo nome, chiedendo che fosse dichiarato nullo. La ricorrente allega che la persona alla quale è stato recapitato l'avviso di sequestro – tale \_\_\_\_\_ – non è persona presso la quale essa avrebbe eletto domicilio per procedure giudiziarie, precisando –almeno nella versione italiana- che l'intimazione sarebbe avvenuta anche al suo domicilio di Welschneudorf mediante invio giudiziario del 14 settembre 2004 (ma –per quanto risulta in questa sede- lo stesso invio concerneva il decreto di sequestro). La ricorrente considera nondimeno che la notifica non sia avvenuta in modo conforme. Essa censura poi anche il fatto che il decreto di sequestro non indichi i mezzi d'impugnazione e non sia tradotto, contrariamente a quanto previsto dall'art. 5 della Convenzione dell'Aia del 15 novembre 1965 relativa alla notificazione e alla comunicazione all'estero degli atti giudiziari e extragiudiziari in materia civile o commerciale (RS 0.274.131). Per tutti questi motivi ritiene che il sequestro sia nullo. Il 4 ottobre 2004, il Pretore \_\_\_\_\_ –trattando la procedura di opposizione al sequestro- ha trasmesso a questa Camera per "parziale" competenza lo scritto 20 agosto 2004 della ricorrente. 2. Lo scritto 20 agosto 2004 è indirizzato alla "Pretura \_\_\_\_\_", è denominato "opposizione" ("Einspruch"), è diretto contro il decreto di sequestro e accenna solo vagamente e non esplicitamente all'operato dell'CO 1. Potrebbe pertanto essere considerato irricevibile quale ricorso ai sensi dell'art. 17 LEF: lo è sicuramente per quanto riguarda le censure riferite direttamente al decreto di sequestro (mancata indicazione dei mezzi d'impugnazione, carente traduzione e notifica). 3. Non può invece essere esclusa la competenza di questa autorità di vigilanza relativamente alla questione della notifica dell'

« avviso di sequestro » . Sennonché, a prescindere dal fatto che la ricorrente non contesta esplicitamente che \_\_\_\_\_ sia il suo rappresentante ai fini esecutivi, occorre comunque evidenziare come un'eventuale nullità dell'avviso non abbia alcun influsso sulla validità del sequestro. In effetti, il modulo RFF n° 4 sul quale l'CO 1 ha steso l'avviso di sequestro ha quale unico scopo di costringere gli altri comproprietari a versare all'ufficio di esecuzione la parte dei redditi dell'intero immobile di pertinenza della quota pignorata (cfr. art. 23a lett. c RFF); lo stesso vale per analogia in materia di sequestro (art. 275 LEF e DTF 83 III 108 ss.). Ci si può del resto chiedere se nel caso concreto fosse veramente necessaria la notifica del modulo RFF n° 4, siccome la ricorrente non è un' « altra » comproprietaria bensì la titolare della quota di comproprietà sequestrata, che ha già avuto conoscenza del provvedimento esecutivo tramite la notifica personale di un esemplare del decreto di sequestro. In ogni caso, il ricorso, in quanto tende all'annullamento del sequestro, è votato all'insuccesso. 4. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso va pertanto respinto. Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF). Richiamati gli art. 17, 20 a , 275 LEF; 23a RFF; 61, 62 OTLEF; pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso 20 agosto 2004 di \_\_\_\_\_ RI 1, \_\_\_\_\_ (D), è respinto. 2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità. 3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, in conformità dell'art. 19 LEF. 4. Intimazione a: – \_\_\_\_\_ RI 1, \_\_\_\_\_, in via rogatoriale; – \_\_\_\_\_ RA 1, \_\_\_\_\_ Comunicazione all'CO 1. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza Il  
presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.